



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/09/2005

=====

ADDI' 27/09/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente Vice	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
PONPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTACIUTA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
CONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACKETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaello	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Mandarelli - Tibaldi - Valentini

DELIBERAZIONE 822

Oggetto:

Approvazione schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie della Regione Lazio.



OGGETTO: Approvazione schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie della Regione Lazio.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, con la quale è stato approvato il "Nuovo Statuto della Regione Lazio" ed, in particolare, l'art. 55;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", nonché successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, recante "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

VISTI gli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI, in particolare: il comma 1-quinquies del citato articolo 3 del decreto legislativo 502/1992 ove è previsto che il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale; il comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 502/1992 ove è previsto che il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, fissati con D.P.C.M. 502/95 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484 concernente "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale";

VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato dal successivo D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, concernente il "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

822 27 SET. 2005

ley

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 6520 del 2 agosto 1996 è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie della Regione Lazio;

RITENUTO necessario approvare un nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'incarico di direttore amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie della Regione Lazio, sostitutivo del precedente schema approvato con D.G.R.L. n. 6520/1996 al fine di una regolamentazione dei rapporti di lavoro dei suddetti direttori in conformità alle disposizioni amministrative e normative di recente introduzione;

RITENUTO di dover, altresì, adeguare i termini del rapporto contrattuale dei direttori amministrativo e sanitario alla normativa introdotta dall'art. 55 dello Statuto regionale;

STABILITO che i nuovi contratti di prestazione d'opera intellettuale, che i direttori generali delle aziende sanitarie dovranno stipulare con i direttori amministrativo e sanitario, dovranno essere redatti secondo lo schema tipo allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che il compenso per la prestazione d'opera intellettuale dei direttori amministrativo e sanitario è a carico del bilancio della azienda sanitaria;

All'usolimitè

OF

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano:

- di approvare lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui all'allegato "A" per l'incarico di direttore amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie della Regione Lazio. Lo schema di contratto, sostitutivo del precedente schema contrattuale approvato con D.G.R.L. n. 6520/1996, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

28 SET. 2005



IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

Dei

Alligato "A"

**SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO
DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**



PREMESSO

- che il direttore generale dell'azienda _____ ha provveduto con provvedimento motivato n. _____ del / / , ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, alla nomina del dott. _____ quale direttore amministrativo/sanitario dell'azienda _____;
- che con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni è stato regolamentato il rapporto di lavoro del direttore amministrativo/sanitario delle aziende sanitarie;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del / / è stato approvato lo schema di prestazione d'opera intellettuale tra il direttore generale e il direttore sanitario/amministrativo delle aziende sanitarie;
- che il dott. _____ ha formalmente accettato la nomina a direttore sanitario/amministrativo dell'azienda _____ ed ha prodotto la certificazione attestante il possesso dei requisiti, nonché formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina di direttore amministrativo/sanitario previste dal D.L.vo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

- tra il dott. _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica in _____ il _____ quale interviene e agisce in rappresentanza dell'azienda _____ (codice fiscale _____) nella sua qualità di direttore generale dell'azienda medesima;
- e il dott. _____ nato a _____ il _____ (codice fiscale _____) residente a _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Conferimento dell'incarico e durata)



1. Il direttore generale dell'azienda _____ ha conferito con deliberazione n. _____ del _____ l'incarico di direttore amministrativo/sanitario dell'azienda stessa al dott. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____ residente in _____

L'incarico è stato conferito ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte del direttore generale.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 3, comma 5, e 5 del presente contratto, il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario è costituito con contratto a termine di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ai sensi degli articoli 2 del D.P.C.M. 502/95 e successive modificazioni e integrazioni e 15, comma 5, della legge regionale 18/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il dott. _____ si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'azienda predetta le funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla successiva normativa nazionale e regionale.

Art. 3

(Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il dott. _____ nella sua qualità di direttore amministrativo/sanitario risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso, ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti condotti dalle stesse nonché dell'utilizzazione delle risorse di personale, finanziarie e strumentali in dotazione. Si impegna altresì, a svolgere le funzioni, e adottare gli atti ad esso delegati dal direttore generale esercitando i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute e nei limiti degli importi determinati dallo stesso.
2. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a

scapito dell'attività di direttore amministrativo/sanitario. In particolare, è fatto divieto di assumere o mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.

3. Il direttore amministrativo/sanitario, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'azienda e per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
4. È fatto, in particolare, divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'azienda cui è preposto.
5. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

Art. 4

(Compenso)



1. Al direttore amministrativo/sanitario dell'azienda _____ per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo, a carico del bilancio dell'azienda stessa, fissato dalla Regione in misura pari all'80% del trattamento base attribuito al direttore generale, al lordo degli oneri e ritenute di legge, determinato dalla Giunta regionale giusta deliberazione n. 685 del 26.07.2005 sulla base dei parametri indicati nel D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502.
2. Il compenso di cui al precedente comma è onnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora al luogo di svolgimento delle funzioni ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.
3. Spetta, altresì, al direttore amministrativo/sanitario il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.P.C.M. citato, il trattamento del direttore amministrativo e sanitario può essere integrato di un ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori. La corresponsione del predetto incremento del 20% è subordinata alla verifica da parte del direttore generale del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 5

(Risoluzione del contratto - recesso anticipato)

1. Il direttore amministrativo/sanitario, a norma dell'art. 55, comma 5, del nuovo Statuto regionale cessa di diritto dall'incarico il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi di amministrazione, salvo conferma da parte degli organi stessi.

In caso di recesso anticipato entro il suddetto termine, non si applica l'onere previsto dal comma 5 del presente articolo.

2. Il direttore generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del direttore amministrativo/sanitario nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di natura penale previste dal decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni nonché in caso di assenza o impedimento superiore a 6 mesi. Il direttore generale, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 18/94, sempre con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere, per la durata massima di sei mesi il direttore amministrativo/sanitario nei seguenti casi:
- a) grave violazione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle delegategli;
 - b) gravi violazioni delle direttive impartite;
 - c) comportamenti che abbiano determinato risultati negativi nei servizi alla cui direzione sono preposti;
 - d) per altri gravi motivi.
3. Ai sensi del comma 8 del citato art. 15 L.R. 18/94, nei casi di particolare gravità ovvero qualora le inadempienze che abbiano determinato la sospensione siano reiterate, il direttore generale può disporre la decadenza del direttore amministrativo/sanitario, sempre con le predette modalità.
4. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del direttore generale nonché a decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto.
5. In caso di recesso anticipato da parte del direttore amministrativo/sanitario è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico.
- In caso di mancato preavviso, il direttore amministrativo/sanitario è tenuto al pagamento di una penale per il periodo di preavviso.

Art. 6

(Norme applicabili)



1. Per quanto non previsto dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge regionale 18/94 e successive modificazioni e integrazioni e dal presente contratto si applicano le norme di cui gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 7

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott. _____
Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del codice civile il dott. _____

dichiara di approvare le clausole di cui agli artt. 3-5.

Il direttore generale dell'azienda

dott. _____

Il dott. _____

Roma, li _____

